

認定されていない恒久的施設のための 自己開示手続きの規定と恩恵 Japanese Business Network



イタリアの歳入庁 (**Agenzia delle Entrate**) が発表した、自己開示手続き (**Self Disclosure Procedure**) をご存じですか。恒久的施設 (**Permanent Establishment**、以下「**PE**」) の認定がないまま企業活動を行ったり、正確な確定申告がなされていないと、追徴課税や罰金、刑罰などを科される場合があります。イタリアの歳入庁と一緒に **PE** に対する自己開示手続きを進めることで、追徴課税や刑罰の軽減などの恩恵を受けることができる場合があります。

歳入庁は 2019 年 4 月 16 日、外国企業の **PE** に対する自己開示手続きの規定を発表しました。外国企業は自己開示手続きの申請後、以下の項目を歳入庁とともに実行・決定していくことになります。

(2017 年 4 月 4 日施行の政令第 50 条 1 項 bis ならびに、2017 年 6 月 21 日施行の 96 条 21 項)

- ① **PE** の認定、もしくはイタリア国内に **PE** が存在すると結論付ける要件の分析
- ② **PE** の存在が認定された場合、独立企業原則に従った法人所得税を決定
- ③ **PE** の存在が認定された場合、企業活動に対する付加価値税 (**VAT**) を決定

自己開示手続きから恩恵を受けることができる企業

次の 2 つの要件が満たされている外国企業は、自己開示手続きの申請が可能です。

- ① **年間 10 億ユーロ以上の連結売上高を有する多国籍グループ (全世界規模売上)**
外国企業が属する多国籍グループの連結決算の商品およびサービスから生じる収益にあたり、申請書提出年度より過去 3 年の決算書の提出が義務付けられています。
(例：申請書提出日が 2019 年 5 月の場合、2016 年、2017 年、2018 年の決算書の提出が必要です)
- ② **イタリア国内での商品またはサービス販売による、売上が年間 5000 万ユーロ以上の外国企業**

「財務諸表 (**Bilancio**) の販売及びサービスからの収益 (**Ricavi delle vendite e delle prestazioni**)」をご参照ください。イタリアに拠点があるかどうかに関わらず、イタリア国内で行われる全ての企業活動から得られる収益が含まれます。申請書提出年度より過去 3 年の決算書の提出が義務付けられています。

(例：申請書提出日が 2019 年 5 月の場合、2016 年、2017 年、2018 年の決算書の提出が必要です)

自己開示手続きから恩恵を受けることができない企業

- 自己開示手続き申請前に、歳入庁より税務に関する不正確な申告が指摘されている場合
- 税務について、行政処分実施の有無が審議されている場合（罰金、刑事罰など）
- 税務調査が開始されている場合（ただし、PEの有無の確認以外を目的とする税務調査においては対象ではありません）

手続きに関して

申請希望の外国企業は、歳入庁へ申請後 30 日以内に、企業活動の詳細とビジネスモデル、イタリア国内法に基づいた自社分析などの必要書類を提出しなければいけません。

- ◆ PE の存在が否定された場合：歳入庁が書面により最終評価をします。
- ◆ PE の存在が認定された場合：歳入庁と PE の存在を結論付ける要件の決定、およびそれに起因する法人所得税、VAT の算出を行います。

自己開示手続きから得られる主な利点

- 追徴課税の半減、さらに両者の同意により実質 6 分の 1 への減額（PE の有無以外の追徴課税においては対象ではありません）
- 未払い税金の分割払いができる可能性
- 過少申告に対する刑罰の不適用
- 協同組合コンプライアンスプログラムへの加入

協力関係コンプライアンスプログラムとは、加入することにより以下の恩恵が受けられる制度です。**100 憶ユーロ以上**の収益がある企業が対象となります。

- ① 企業が歳入庁に対して書面にて質問を行う際、45 日以内に歳入庁からの返答がなされることが約束されている
- ② 追徴課税の半減（法律によって課される最小値を下回らない程度）

詳細に関しては歳入庁の[公式 HP](#)（英語）をご参照ください。

PwC イタリアより発行された News Letter は、[こちら](#)よりご覧いただけます。（イタリア語・英語）

PwC Japan ならびに PwC イタリア Japanese Business Network は、オンライン上でさまざまな情報を配信しています。

ご興味ございましたら、下記のリンクよりぜひご訪問ください。

PwC Japan

[PwC イタリア Japanese Business Network 紹介、セミナー、最新情報](#)
[ジャパンドesk 各国・地域最新ニュース（日本語）](#)

© 2019 TLS Associazione Professionale di Avvocati e Commercialisti. All rights reserved. "PwC" & TLS refers to TLS Associazione Professionale di Avvocati e Commercialisti or PwC Tax and Legal Services and may sometimes refer to the PwC network. Each member firm is a separate legal entity and does not act as agent of PwCIL or any other member firm. This content is for general information purposes only, and should not be used as a substitute for consultation with professional advisors. Please see www.pwc.com/structure for further details.

[Strategy& 2018～2019年の各業界の動向（日本語）](#)

PwC あらた有限責任監査法人は、ご登録いただきましたお客様に対して、月次のメールマガジンを配信しています。メルマガ登録ご希望の方は[こちらのフォーム](#)から「監査およびアシュアランス」の「会計・監査ニュースレター（月刊）」ご選択ください。

PwC イタリア

メールマガジン、セミナー情報（日本語・英語・イタリア語）をご希望の際は[リンク](#)よりご登録ください。

[PwC TLS Linked In ページ（英語・イタリア語）](#)



Stabile Organizzazione: l’Agenzia delle Entrate ha emanato il Provvedimento attuativo della procedura di cooperazione e collaborazione rafforzata

In breve

In data 16 Aprile 2019, l’Agenzia delle Entrate (di seguito “**AdE**”) ha emanato il Provvedimento attuativo della procedura di cooperazione e collaborazione rafforzata relativa alle stabili organizzazioni occulte in Italia di imprese residenti all’estero, come disciplinato dall’art. 1.bis del Decreto Legge n. 50 del 4 Aprile 2017, successivamente convertito nella Legge n. 96 del 21 Giugno 2017 (di seguito “**Self Disclosure procedure**”).

La “**Self Disclosure procedure**” prevede la possibilità, per le imprese estere che ravvisino un potenziale rischio che l’attività esercitata nel territorio italiano possa configurare la presenza di una stabile organizzazione (“**SO**”), per la quale non sia stata presentata alcuna dichiarazione dei redditi, di instaurare un contraddittorio con l’AdE, volto a:

- valutare la sussistenza o meno dei requisiti che configurano l’esistenza di una SO sul territorio italiano; in caso l’analisi concluda per l’esistenza di una SO,
- determinare in conformità al principio di libera concorrenza i redditi ad essa attribuibili;
- determinare le operazioni rilevanti ai fini dell’imposta sul valore aggiunto (IVA) da allocare alla SO, nonché la relativa base imponibile ai fini IVA.

Chi può beneficiare della “Self Disclosure procedure”?

L’impresa estera può presentare istanza di ammissione alla “**Self Disclosure Procedure**” laddove si verificano, congiuntamente, i seguenti requisiti:

- appartenenza ad un gruppo multinazionale con ricavi consolidati superiori ad un miliardo di Euro annui. Tale “soglia complessiva” è determinata assumendo, quale parametro di riferimento, il valore più elevato dei ricavi derivanti dalla cessione di beni e prestazione di servizi – come emerge (sulla base dei corretti principi contabili) dai bilanci consolidati del gruppo multinazionale al quale l’impresa estera appartiene, relativi all’esercizio precedente a quello in corso alla data di presentazione della domanda e ai due esercizi anteriori.
- Cessione di beni o prestazione di servizi in Italia per un ammontare superiore a 50 milioni di Euro annui, avvalendosi del supporto di “imprese ausiliarie” italiane. La determinazione della soglia di cui sopra comprende inoltre i ricavi derivanti dalle attività svolte da altre imprese appartenenti al medesimo gruppo multinazionale (residenti o non residenti in Italia), siano esse “imprese ausiliarie” o meno. Tale “soglia italiana” è determinata assumendo quale parametro il medesimo di cui al punto precedente.

Chi non può beneficiare della “Self Disclosure procedure”?

La “**Self Disclosure procedure**” non può essere attivata laddove: (i) la presenza di una SO è stata rilevata nel corso di una verifica fiscale; (ii) è in corso un procedimento penale; e (iii) emerge che l’attività ispettiva ha avuto inizio. Tuttavia l’accesso non è precluso in presenza di verifiche fiscali con finalità diverse da quelle aventi ad oggetto la presenza di una SO.

Svolgimento della procedura (in breve)

La “**Self Disclosure procedure**” si avvia tramite il deposito dell’istanza da parte dell’impresa estera, corredata dalla documentazione specificamente individuata nel Provvedimento attuativo.

Ad esito della procedura nel caso in cui venga esclusa l’esistenza di una SO, l’AdE emette l’atto conclusivo di istruttoria ed è vincolata a tale risultanza a condizione che gli elementi di fatto e di diritto rimangano invariati.

Qualora la procedura concluda per l’esistenza di una SO, l’atto conclusivo dell’istruttoria riporterà le argomentazioni di fatto e di diritto in base alle quali si è accertata l’esistenza della SO, nonché la determinazione del reddito da attribuire alla medesima e la base imponibile ai fini IVA.

I principali benefici derivanti dalla “Self Disclosure procedure”

- riduzione delle sanzioni amministrative alla metà, nonché riduzione ad un terzo delle stesse per la procedura di adesione (riduzione ad 1/6);
- possibilità di pagamento rateale delle imposte dovute;
- non applicazione delle sanzioni penali per l’omessa dichiarazione;
- accesso al programma di *cooperative compliance*.

Che cosa è Cooperative Compliance?

L’istituto dell’adempimento collaborativo si pone l’obiettivo di instaurare un rapporto di fiducia tra amministrazione e contribuente che miri ad un aumento del livello di certezza sulle questioni fiscali rilevanti. Tale obiettivo è perseguito tramite l’interlocuzione costante e preventiva con il contribuente su elementi di fatto, ivi inclusa l’anticipazione del controllo, finalizzata ad una comune valutazione delle situazioni suscettibili di generare rischi fiscali. E’ un istituto che prevede l’adesione volontaria del contribuente qualora sia in possesso di requisiti soggettivi ed oggettivi come di seguito esposti.

C’è possibilità di ricevere i benefici seguenti,

Procedura abbreviata di interpello preventivo nell’ambito della quale l’Agenzia delle entrate si impegna a rispondere ai quesiti delle imprese entro quarantacinque giorni decorrenti dal ricevimento dell’istanza o della eventuale documentazione integrativa richiesta.

Applicazione di sanzioni ridotte alla metà, e comunque in misura non superiore al minimo edittale, con sospensione della riscossione fino alla definitività dell’accertamento, per i rischi comunicati in modo tempestivo ed esauriente, laddove l’Agenzia delle entrate non condivide la posizione dell’impresa.

Esonero dal presentare garanzie per i rimborsi delle imposte dirette ed indirette per tutto il periodo di permanenza nel regime.

(Per riferimento Sito Agenzia delle Entrate su *cooperative compliance*)

<https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/nsilib/nsi/schede/agevolazioni/regime+di+adempimento+collaborativo/infogen+reg+adempimento+collaborativo>

At the PwC Japan and PwC Italy Home Page, we provide many information.

© 2019 TLS Associazione Professionale di Avvocati e Commercialisti. All rights reserved. “PwC” & TLS refers to TLS Associazione Professionale di Avvocati e Commercialisti or PwC Tax and Legal Services and may sometimes refer to the PwC network. Each member firm is a separate legal entity and does not act as agent of PwCIL or any other member firm. This content is for general information purposes only, and should not be used as a substitute for consultation with professional advisors. Please see www.pwc.com/structure for further details.

You can visit the Home Pages directly from these links,

Introduction of Japanese Business Network on PwC JP

<https://www.pwc.com/jp/en/issues/globalization/country/italy.html>

PwC Italy Latest News In English on PwC JP

<https://www.pwc.com/jp/en/issues/globalization/country/italy.html>

Newsalert, please register from this link

<https://virtual3.ptqs.it/me->

[pwc/registration?hl=EA55918312eed0bc59b5af68448d0cbbe6080835598090a1347ea9c75boed878c4](https://virtual3.ptqs.it/me-pwc/registration?hl=EA55918312eed0bc59b5af68448d0cbbe6080835598090a1347ea9c75boed878c4)

PwC TLS page on Linked In,

<https://www.linkedin.com/showcase/pwc-tls-avvocati-e-commercialisti/>